



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost. 25 settembre 2020 n. 206, sull'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in via incidentale per "*aberratio ictus*".

Corte di cassazione

2. Cass. civ., sez. un., 30 settembre 2020 n. 20869, sulla giurisdizione nelle controversie in materia di emittenti radiofoniche.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

3. C.g.a., sez. giur., 28 settembre 2020, n. 819, in tema di rilascio di nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida in favore di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
4. Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2020, n. 5610, sulla composizione della commissione giudicatrice in un concorso universitario;
5. T.a.r. per la Campania, Napoli, sez. III, 23 settembre 2020, n. 3970, in materia di condoni in "zona rossa vesuviana" individuata dalla l.r. n. 21/2003.

Consiglio di Stato – Pareri

6. Cons. Stato, sez. cons., 28 settembre 2020, n. 1527, parere sullo schema di regolamento recante l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;
7. Cons. Stato, sez. cons., 28 settembre 2020, n. 1529, parere sullo schema di regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca;

8. Cons. Stato, sez. cons. per gli atti normativi, 28 settembre 2020, n. 1531, parere sullo schema di regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione;
9. Cons. Stato, sez. cons., 28 settembre 2020, n. 1532, parere sullo schema di regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione.

Normativa ed altre novità di interesse

10. Legge 25 settembre 2020, n. 124 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (GU Serie Generale n. 240 del 28-09-2020);
Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2020.

Corte costituzionale

(1)

La Corte costituzionale si pronuncia sull'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in via incidentale per "*aberratio ictus*".

Corte costituzionale – sentenza 25 settembre 2020 n. 206 – Pres. Morelli, Red. Barbera

Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale ricorre l'inammissibilità della questione per "*aberratio ictus*" ogni qual volta le doglianze del giudice rimettente investono una disposizione diversa da quella effettivamente applicabile nel giudizio *a quo*: la questione, in tali casi, è irrilevante, poiché, quale che sia la pronuncia nel merito in relazione alle censure prospettate, il giudizio *a quo* resterebbe definito da norme contenute in disposizioni diverse.

In applicazione di tale principio la q.l.c. sollevata in via incidentale è stata dichiarata inammissibile per errata individuazione della norma applicabile (*aberratio ictus*), atteso che il giudice rimettente, pur rilevando espressamente che la prima ordinanza emessa dall'amministrazione, fondata sulla

violazione dell'art. 23 della legge reg. Toscana n. 35 del 2015, era stata revocata e sostituita da una nuova ordinanza, che trovava fondamento nella distinta previsione di cui all'art. 58-*bis* della stessa legge, aveva rivolto le sue censure unicamente nei confronti della prima norma.

La Corte costituzionale, pertanto, ha dichiarato:

“inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per La Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.”

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(2)

Le sezioni unite si pronunciano sul riparto di giurisdizione in relazione a controversie avente ad oggetto emittenti radiofoniche.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 30 settembre 2020 n. 20869 – Pres. Virgilio, Est. De Stefano](#)

Le sezioni unite hanno chiarito che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo in relazione alla controversia in cui si faccia valere l'illegittimità di un provvedimento o comunque l'esercizio almeno mediato di un pubblico potere.

E', invece, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia in cui si adduca quale *causa petendi* soltanto il riconoscimento dei diritti fondati sui rispettivi provvedimenti concessori e l'illegittimità della

situazione di fatto, connotata dall'interferenza, appunto di fatto, tra le postazioni concorrenti o sulle proprie, tale da ostacolare la specifica attività d'impresa svolta dalla ricorrente.

Tanto è sufficiente per escludere che la controversia appartenga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed anzi *per affermare la giurisdizione di quello ordinario, involgendo la domanda esclusivamente la condotta materiale prospettata come illegittima per radicale carenza di potere, tenuta dalla controparte, benché concessionaria del servizio pubblico nazionale o da questa controllata, quale causa di danni ed oggetto della domanda di cessazione della turbativa del libero e pacifico esercizio dell'attività di impresa sulla frequenza per la quale l'attrice è titolare di concessione.*

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sono state redatta dall'Ufficio studi, massimario e formazione.

(3)

Il C.g.a. si pronuncia sulla domanda volta ad ottenere dalla Prefettura il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida, in seguito ad un provvedimento di revoca del titolo abilitativo alla guida per effetto dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 28 settembre 2020, n. 819 – Pres. De Nictolis, Est. Caleca](#)

Il C.g.a. ha chiarito che la Corte costituzionale con la sentenza n. 99 del 2020 ha concluso un percorso interpretativo iniziato con la sentenza n. 22 del 2018 e proseguito con la sentenza n. 24 del 2020 in merito all'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del codice della strada; la Corte nelle

sentenze ha ribadito che l'articolo del codice della strada è costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” -invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nella mera presenza di uno dei fatti presupposti indicati nelle citate sentenze (condanna per fatti di droga, misure di sicurezza, misure di prevenzione).

In tutti i casi citati la Corte era chiamata a verificare la legittimità costituzionale dell'articolo del codice della strada che “impone” al Prefetto l'adozione del provvedimento di revoca a fronte di un fatto presupposto, senza lasciare allo stesso alcun margine di valutazione dei concreti elementi di fatto che caratterizzano le singole situazioni.”

Precisa il C.g.a. che a fronte di situazioni differenti contrasta con l'ordito costituzionale una norma che imponga in ogni caso il medesimo provvedimento prefettizio di revoca della patente. Anzi il rilascio della patente di guida potrebbe essere cruciale ai fini del reinserimento dell'interessato.

Conclude, quindi, il C.g.a. che il potere del Prefetto non è vincolato dalla mera esistenza del fatto-presupposto, ma deve essere esercitato alla stregua di una riconosciuta discrezionalità.

Toccherà al Prefetto, quindi, svolgere un'adeguata istruttoria che tenga conto non solo del presupposto, ma anche delle reali condizioni di vita del soggetto: dall'inserimento dello stesso nel mondo del lavoro, delle condizioni familiari ed, in generale, dei comportamenti di vita che siano indicatori del mondo di interagire nella società civile e della conseguente sussistenza dei requisiti di affidabilità morale.

(4)

La VI Sezione si pronuncia sulla composizione della commissione giudicatrice in un concorso universitario.

[Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 24 settembre 2020, n. 5610 – Pres. Santoro, Est. Pannone](#)

La VI Sezione ha chiarito che, nell'ambito dei concorsi universitari, dato il carattere ristretto della comunità scientifica, è assai frequente l'esistenza di rapporti tra componenti della commissione e candidati, sicché costituisce approdo consolidato della giurisprudenza amministrativa la constatazione che "i rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri della commissione d'esame e i candidati, non costituiscono, di per sé, vizi della procedura concorsuale né alterano la *par condicio* tra i candidati, specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili" (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3276 del 2012; T.A.R. per la Toscana, n. 236 del 2012) ed anche perché soddisfano esigenze di "approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti" (v. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5885/2010).

Pertanto, non ogni rapporto di conoscenza e collaborazione tra candidati e componenti delle commissioni giudicatrici comporta l'obbligo di astensione; quest'ultimo sorge nella sola ipotesi di comunanza di interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario" (v. Cons. Stato, Sez. V, n. 4782/2011), nonché in caso di un "concreto sodalizio di interessi economici di lavoro e professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia obiettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza" (v. T.A.R. per il Lazio n. 6945/2013).

È, dunque, non la semplice esistenza di rapporti a determinare l'incompatibilità, bensì la loro particolare e significativa intensità ovvero il comune denominatore economico.

Il T.a.r. per la Campania si pronuncia in materia di condoni in "zona rossa vesuviana" individuata dalla l.r. n. 21/2003.

[T.a.r. per la Campania, Napoli, sez. III, 23 settembre 2020, n. 3970, Pres. Pappalardo, Est. Esposito](#)

Il T.a.r. ha evidenziato che il riferimento agli immobili abusivi contenuto nell'art. 2, comma 2, della l.r. n. 21/2003 non può avere altro significato che quello di affidare ai Comuni, in sede di pianificazione attuativa, la facoltà di effettuare una ricognizione dell'edificazione esistente con riguardo anche agli immobili oggetto delle istanze di condono di cui alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994.

Va da sé che tale ricognizione non consente la sanabilità delle opere abusive, che è altresì subordinata:

- all'insussistenza di specifici divieti dettati dalla pianificazione nazionale d'emergenza ex art. 1 co. 1 della l.r. n. 21 del 2003 (quali derivanti, a titolo esemplificativo, dalla localizzazione dell'opera abusiva in un contesto che denota di per sé un alto rischio: cono del vulcano, aree interessate da precedenti flussi piroclastici o colate di lava, ecc.);
- alla circostanza che l'opera abusiva non costituisca ostacolo sul percorso che serve all'esodo degli abitanti in caso di eruzione (il citato art. 4 della l.r. n. 21 del 2003 stabilisce che le obbligatorie varianti urbanistiche, "al fine di implementare le vie di fuga, dispongono la demolizione dei volumi incongrui", ed è dunque evidente che, se debbano essere demoliti i volumi pur legittimamente edificati, non potrebbe essere conservata l'opera abusiva che si trova nelle medesime condizioni);
- infine, alla valutazione di compatibilità paesaggistica e di rispetto delle previsioni del Piano dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

L'esistenza di una sola delle suesposte condizioni va prontamente riscontrata dal Comune e, anche isolatamente, deve formare oggetto di una determinazione conclusiva sulla domanda di condono, senza che possa essere addotta a giustificazione del ritardo la necessità di adeguare la strumentazione urbanistica.

Infine, giova infatti precisare che la definizione della sorte degli immobili abusivi nei territori a così alto indice di pericolosità per la vita degli abitanti non è più procrastinabile e, in ragione di ciò, risulta ancor più pressante l'esigenza di concludere i procedimenti entro il termine stabilito dal legislatore del 31 dicembre 2020 (art. 9, co. 1, della l.r. n. 10 del 2004).

Il provvedimento impugnato (rigetto di domanda di condono edilizio), legittimo al momento della sua emanazione sulla scorta dei presupposti di fatto e di diritto esistenti, non ha potuto tener conto dell'indicazione fornita dal legislatore regionale ai Comuni, circa la facoltà ad essi riconosciuta di considerare eventualmente nella strumentazione urbanistica attuativa l'edificazione abusiva, con incidenza sulla sorte degli immobili per i quali pendono istanze di condono, a cui ha riguardo il novellato art. 2, co. 2, della l.r. n. 21 del 2003.

Su questi presupposti, il T.a.r. ha annullato il provvedimento per invalidità successiva, ravvisabile allorquando la sopravvenienza normativa faccia insorgere l'esigenza di valutazione della norma, che al momento dell'adozione del provvedimento non poteva essere considerata nei termini in cui il legislatore l'ha poi interpretata, con conseguente necessità che sui profili enunciati l'Amministrazione si ridetermini.

Consiglio di Stato – Pareri

(6)

La Sezione consultiva per gli atti normativi ha reso il parere sullo schema di regolamento recante l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.

[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, parere 28 settembre 2020, n. 1527 – Pres. Volpe, Est. Chinè e Tucciarelli](#)

(7)

La Sezione consultiva per gli atti normativi ha reso il parere sullo schema di regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca.

[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, parere 28 settembre 2020, n. 1529 – Pres. Volpe, Est. Chinè e Tucciarelli](#)

(8)

La Sezione consultiva per gli atti normativi ha reso il parere sullo schema di regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione.

[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, parere 28 settembre 2020, n. 1531 – Pres. Volpe, Est. Neri e Chinè](#)

(9)

La Sezione consultiva per gli atti normativi ha reso il parere sullo schema di regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione.

[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, parere 28 settembre 2020, n. 1532 – Pres. Volpe, Est. Neri e Chinè](#)

(10)

Normativa ed altre novità di interesse

[Legge 25 Settembre 2020, N. 124](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (GU Serie Generale n. 240 del 28-09-2020);
Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2020.